

OGGETTO: Avviso pubblico «PO Val d'Agri 2026» per la concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni cinematografiche – CUP C38C26000020005 – Risposte ai quesiti pervenuti (FAQ n. 2).

Premessa

Il Responsabile Unico del Progetto e del procedimento pubblica le risposte agli ulteriori quesiti pervenuti sull'Avviso, ad integrazione delle FAQ già pubblicate (FAQ nn. 1–5), di cui prosegue la numerazione. Le risposte si riferiscono all'Avviso approvato con D.D. n. 204 del 30/07/2026, come rettificato con errata corrige prot. C_C816 n. 0000977 del 01/08/2026 e con D.D. n. 283 del 15/09/2026 (B.U.R.B. Supplemento ordinario n. 44 del 16/09/2026).

Le risposte hanno valore interpretativo e chiarificatore. Non modificano né integrano le disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare d'obbligo (Allegato 5) e del Disciplinare delle modalità operative approvato con D.G.R. n. 341 del 17/06/2026. I quesiti sono riportati in forma anonima e sintetica, ai sensi dei principi di trasparenza e par condicio.

Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande scade alle **ore 13:00 del 21/10/2026** (art. 11 della D.D. n. 283/2026).

FAQ n. 6 – Limite dell'80% del bilancio di produzione

Domanda. Il limite dell'80% del bilancio complessivo di produzione, verificato anche dal rapporto A/C dell'Allegato 2-bis, costituisce anche il limite massimo della spesa ammissibile dichiarabile nel comprensorio? Se il produttore sostiene volontariamente nei 35 Comuni una spesa superiore all'80% del budget complessivo, la quota eccedente concorre alla base di calcolo del contributo?

Risposta. No, il limite dell'80% non è un tetto alla spesa ammissibile. Esso riguarda esclusivamente gli obblighi di spesa territoriale imposti al beneficiario. L'art. 54, par. 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014 vieta di imporre obblighi di spesa territoriale superiori all'80% del bilancio complessivo di produzione. Non limita la spesa che il produttore sceglie liberamente di sostenere nel territorio.

L'obbligo imposto dall'Avviso è pari al 100% del contributo concesso (art. 6.1). La copertura diversa dal contributo non può essere inferiore al 30% del costo totale, sicché il contributo non può superare il 70% del costo totale. Ne consegue che l'obbligo resta sempre al di sotto del limite dell'80%.

La quota di spesa sostenuta volontariamente nei 35 Comuni oltre l'80% del bilancio di produzione è quindi spesa ammissibile. Essa concorre alla base di calcolo del contributo, purché soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità dell'art. 6 dell'Avviso e dell'art. 4 del Disciplinare d'obbligo. Restano fermi l'intensità massima di aiuto e i massimali per tipologia di opera dell'art. 4.1 dell'Avviso.

Nell'Allegato 2-bis, Foglio 3, la verifica «A/C – massimo 80%» ha funzione di controllo del rispetto del limite europeo. Un rapporto superiore all'80%, dovuto alla scelta volontaria del produttore di sostenere nel comprensorio una spesa maggiore dell'obbligo, non comporta l'irricevibilità o l'inammissibilità della domanda né la riduzione della spesa ammissibile.

FAQ n. 7 – Nozione di «attore lucano» ai fini della premialità

Domanda. Ai fini della premialità prevista dall'Avviso, la residenza in Basilicata è requisito necessario, oppure può essere considerato «attore lucano» anche un professionista di origine

lucana residente in altra Regione?

Risposta. La residenza in Basilicata è requisito necessario. Ai fini della premialità di cui all'art. 12 dell'Avviso (almeno 1 attore lucano in «opera prima» e almeno 2 attori lucani in «opere difficili», 1,5 punti), per «attore lucano» si intende l'interprete residente in un Comune della Basilicata. Ciò è coerente con la FAQ n. 3 e con il criterio territoriale adottato dall'Avviso per le professionalità e il personale.

L'origine, la nascita o il legame familiare con la Basilicata non sono sufficienti, se l'interprete è residente in altra Regione. La residenza deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed è attestata nella scheda del cast artistico. La Fondazione può verificarla in ogni fase del procedimento.

L'iscrizione alla Production Guide della Fondazione non è richiesta ai fini della premialità. Essa resta invece necessaria per i ruoli di seconda fascia riservati ad attori lucani ai sensi dell'art. 3, lett. f), del Disciplinare d'obbligo.

FAQ n. 8 – Documentazione sulla distribuzione

Domanda. In sede di candidatura è sufficiente una lettera di interesse (LOI) del distributore, con successivo perfezionamento del deal memo o del contratto prima della sottoscrizione del disciplinare, oppure occorre presentare già con la domanda almeno un deal memo?

Risposta. In sede di domanda è sufficiente la lettera di interesse. Il deal memo o il contratto di distribuzione non sono richiesti a pena di irricevibilità o di inammissibilità della domanda.

L'Allegato 1 richiede di allegare la documentazione sulle prospettive distributive. Tale documentazione può consistere anche in una LOI del distributore, del broadcaster o della piattaforma.

Il deal memo o il contratto di distribuzione devono invece essere documentati prima della sottoscrizione del disciplinare d'obbligo, a pena di decadenza dal contributo. Il distributore deve essere un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi di rilevanza nazionale e/o internazionale (art. 2, comma 3, del Disciplinare d'obbligo).

Le prospettive distributive sono inoltre elemento di valutazione di merito (Allegato 2, Foglio 4).

La Commissione Tecnica di Valutazione ne apprezza il grado di consolidamento: un deal memo o un contratto già sottoscritto può quindi ricevere una valutazione più favorevole di una semplice LOI.

FAQ n. 9 – Fornitori e professionisti con sede o residenza fuori regione

Domanda. Per le prestazioni rese da imprese e professionisti, ai fini della territorializzazione della spesa rileva il luogo di effettiva esecuzione della prestazione e non la sede o la residenza del fornitore? È ammissibile, ad esempio, il costo di una società o di un professionista con sede o residenza nel Lazio per una prestazione svolta integralmente nei 35 Comuni del comprensorio?

Risposta. Sì. Per le spese per fornitura di servizi, prestazioni e compensi resi da imprese e professionisti rileva il luogo di effettiva esecuzione della prestazione, non la sede o la residenza del fornitore. L'art. 4, comma 8, del Disciplinare d'obbligo non richiede per tali soggetti la sede o la residenza in Basilicata, ma la sola appartenenza al settore dell'audiovisivo.

Il costo di una società o di un professionista con sede o residenza nel Lazio è quindi ammissibile e concorre alla soglia del 100% se la prestazione è svolta nei 35 Comuni del comprensorio. Lo svolgimento deve risultare dal contratto o dalla lettera d'incarico, dalla fattura, dal piano di lavorazione e dagli ordini del giorno di produzione. Se la prestazione è resa solo in

parte nel comprensorio, concorre alla soglia la sola quota riferibile alle attività ivi svolte, che deve essere distintamente documentata.

Restano fermi gli ulteriori requisiti di ammissibilità: acquisto a condizioni di mercato da terzi, pagamento tracciato con indicazione del CUP, esclusione delle prestazioni occasionali salvo la cessione dei diritti d'autore. Il noleggio delle location richiede invece che il proprietario sia residente ai fini fiscali in Basilicata (art. 4, comma 8, del Disciplinare d'obbligo).

Si segnala infine che il coinvolgimento di imprese e fornitori con sede o unità operativa in Basilicata è elemento di valutazione di merito (Allegato 2, Foglio 4).

FAQ n. 10 – Personale dipendente non residente in Basilicata

Domanda. La residenza in Basilicata è requisito di ammissibilità della spesa per il personale dipendente? Il costo di un dipendente residente nel Lazio è quindi non ammissibile anche se la prestazione è svolta integralmente nei 35 Comuni?

Risposta. Sì, si conferma. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Disciplinare d'obbligo, è ammissibile il lordo busta paga del personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, residente in Basilicata e impiegato nella realizzazione del progetto. Per il personale dipendente la residenza in Basilicata è dunque requisito di ammissibilità della spesa, che si aggiunge allo svolgimento della prestazione nel comprensorio.

Il costo di un dipendente residente nel Lazio non è ammissibile, anche se la prestazione è svolta integralmente nei 35 Comuni. Esso non concorre né alla base di calcolo del contributo né al raggiungimento della soglia del 100%. Resta invece compreso nel bilancio complessivo di produzione dell'opera.

Per il personale dipendente residente in Basilicata restano fermi gli ulteriori requisiti: applicazione del CCNL del settore industria cine-audiovisiva, prestazione resa nei 35 Comuni e documentata dal libro unico del lavoro, dal piano di lavorazione e dagli ordini del giorno di produzione (FAQ nn. 3 e 4).

Disposizioni finali

Le presenti FAQ sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione, nella pagina dedicata all'Avviso e nella sezione «Amministrazione Trasparente». Eventuali ulteriori quesiti vanno trasmessi a mezzo PEC all'indirizzo lucanafilmcommission@pec.it, con oggetto «QUESITO – AVVISO PO VAL D'AGRI 2026».

Il Responsabile Unico del Progetto e del procedimento
Il Direttore Amministrativo
Avv. Gerardina Sileo